



Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 Nuoro 08100
+39 0784 33414

Circolare per il Cliente 5 dicembre 2019

IN BREVE

- In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi
- Fatture di fine anno: la detrazione IVA
- Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate
- Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo
- Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

APPROFONDIMENTI

- Il versamento della seconda rata Imu e Tasi
- Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Lunedì 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a **saldo entro il 16 dicembre**. Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Si ricorda inoltre che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Vedi l'Approfondimento

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, *in primis* da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Vedi l'Approfondimento

REGIMI AGEVOLATI, IVA

Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 novembre 2019, n. 500

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 500 del 26 novembre 2019 ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare l'Iva e senza esporre la ritenuta d'acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione, alternativamente, attraverso:

- **l'emissione e l'invio al committente di una nota di variazione in aumento**, ad integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'Erario ed esponendo la ritenuta d'acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- **l'emissione e l'invio al committente di una nota di variazione in diminuzione** a storno della fattura originaria e l'emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'Erario ed esponendo la ritenuta d'acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

DICHIARAZIONI

L'invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 2 dicembre è scaduto il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Qualora non si procedesse all'invio entro i termini, si ricorda che **la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.**

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell'adempimento, l'irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l'invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l'anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Lo scorso anno i termini ordinari per l'invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre e le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

La **sanzione ordinaria** per l'invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con l'applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la **sanzione minima** viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro. Lo prevede l'art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

REGIMI AGEVOLATI

Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 27 novembre 2019, n. 501

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell'intero suo fatturato.

Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il professionista **non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l'attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente.**

AGEVOLAZIONI

Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

D.M. 18 ottobre 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2019 il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di televisori e decoder di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il contributo, in particolare, è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non superiore a 20.000 euro.

Il bonus è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva.

L'utente finale, per ottenere il bonus, che sarà concesso a partire dal 18 dicembre 2019, dovrà presentare al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il **valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro** e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a **saldo entro il 16 dicembre**. Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l'Imu in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l'anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell'anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l'anno d'imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la **necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio** di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell'acconto calcolato sei mesi prima.

Come fare: operativamente, si dovrà:

- effettuare il calcolo annuale dell'imposta con le nuove aliquote pubblicate per l'anno 2019;
- determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare **se in corso d'anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati**.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti **le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu**.

L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l'esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le **abitazioni principali non di lusso** sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le **abitazioni di lusso**, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, rispetto alle quali si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La **base imponibile** si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Si ricorda infine che **il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi**; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal Comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi.

IVA

Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d'anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, *in primis* da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che **la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di **fattura differita**, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto **la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni**, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,*

risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente....”.

Attenzione: per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Attenzione: ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodattare” la detrazione IVA, **non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.**

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2019	Ricevuta e registrata a dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16 dicembre 2019	IMU/TASI - Versamento	Versamento 2 ^a rata 2019 o unica soluzione	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) e utilizzatori dell'immobile.	Mod. F 24 o bollettino postale
Lunedì 16 dicembre 2019	Nomina revisore	Termine ultimo per convocare assemblea per nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti per le s.r.l. che abbiano, negli esercizi 2017 e 2018, superato anche uno solo dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c., da ultimo modificato dall'art. 2-bis, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.	Società di capitali	
Venerdì 20 dicembre 2019	Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione	Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.	Operatori Iva o loro intermediari delegati; consumatori finali.	Telematica
Venerdì 27 dicembre 2019	IVA	Termine per il versamento dell'acconto IVA 2019	Soggetti esercenti attività d'impresa e/o arti e professioni in regime IVA.	Mod. F 24 on line

Martedì 31 dicembre 2019	IMU/TASI Presentazione dichiarazione	- Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile; • raccomandata a A/R, al Comune competente; • invio telematico con posta certificata (PEC).
---------------------------------	---	---	--	---